

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **251/1982** (ECLI:IT:COST:1982:251)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **ELIA**

Camera di Consiglio del **02/12/1982**; Decisione del **20/12/1982**

Deposito del **29/12/1982**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14582**

Atti decisi:

N. 251

ORDINANZA 20 DICEMBRE 1982

Deposito in cancelleria: 29 dicembre 1982.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 4 del 5 gennaio 1983.

Pres. e Rel. ELIA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo e secondo, della

legge 10 maggio 1978, n. 176 (affitto dei fondi rustici), anche in relazione all'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 giugno 1978 dal Tribunale di Vigevano - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Damovi Sandro e Tempella Antonio, iscritta al n. 502 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 26 maggio 1978 dal Tribunale di Torino - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Mosso Maria ed altri e Valenza Giuseppe, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;

3) ordinanza emessa il 5 dicembre 1979 dalla Corte d'appello di Caltanissetta - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Malaponti Biagio ed altro e Musarra Salvatore ed altro, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 19 marzo 1980;

4) ordinanza emessa il 20 gennaio 1982 dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Pellegrino Pasquale e D'Apice Pasquale, iscritta al n. 379 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982;

5) ordinanza emessa il 24 marzo 1982 dalla Corte d'appello di Napoli - Sez. agraria nel procedimento civile vertente tra Spiezia Antonio e Sorgente Filippo - iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

ritenuto che le ordinanze in epigrafe hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 176, anche in relazione all'art. unico della legge 23 novembre 1979, n. 595, in riferimento a quanto ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 153/77 ed all'art. 136 della Costituzione;

considerato che successivamente alla pronuncia delle ordinanze è entrata in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, la cui normativa rende necessario un nuovo esame della rilevanza delle questioni proposte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus perché procedano a nuovo esame della rilevanza delle questioni prospettate.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.